



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2013^(*)

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca

^(*) Testo ritirato dai presentatori

ONOREVOLI SENATORI. - Da troppo tempo ormai in Italia la ricerca è considerata alla stregua di una «Cenerentola». Proprio sulla ricerca, infatti, da anni si abbattono insistiti e indiscriminati tagli, che rivelano una visione miope per l'importanza che la medesima e le istituzioni che contribuiscono a promuoverla possono rivestire sia in termini occupazionali sia di sviluppo del Paese.

La complessa congiuntura economica da ultimo ha reso necessario individuare settori di intervento per operare un contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, spesso ciò ha comportato l'adozione di scelte opinabili e contraddittorie che andavano in direzione opposta a quella auspicata di un sostegno per un settore nevralgico ma talvolta sottovalutato.

Attraverso la cosiddetta *spending review* sono stati previsti interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi: nel caso degli enti vigilati

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, però, tali riduzioni gravano direttamente sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), impoverendo di fatto la capacità finanziaria dell'ente e dunque limitando a monte le risorse per la ricerca.

Con il presente disegno di legge, nell'ottica di voler sostenere la ricerca, migliorare l'efficacia nell'utilizzo delle risorse e difendere la qualità dell'attività scientifica degli enti, all'articolo 1 viene abrogato il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

All'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria mediante un innalzamento - al 27 per cento - della tassazione delle rendite finanziarie di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ripristino dei fondi destinati agli enti di ricerca)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.225.541 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

